

DECISIONE N. 1/2018 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE - GEORGIA,

del 20 marzo 2018

recante sostituzione del protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2018/836]

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine.
- (2) L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (3) L'articolo 38 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽²⁾ («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (5) L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con decisione n. 1/2016 ⁽³⁾, il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che la Georgia debba essere invitata ad aderire alla convenzione.
- (6) L'Unione e la Georgia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 17 maggio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2017.
- (7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2016 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 28 settembre 2016, relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GUL 329 del 3.12.2016, pag. 118).

